



INPS.HERMES.24/03/2014.0003515

Mittente

Sede: 0013/D.C. Pensioni

Messaggio numero: 003515 del 24/03/2014 15.31.41

Destinatari [593]

0003/D.C. Risorse Umane, 0005/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito, 0007/Coordinamento Generale Legale, 0008/Coordinamento Generale Statistico Attuariale, 0012/Segreteria Tecnica del Collegio dei Sindaci, 0014/D.C. Bilanci e Servizi Fiscali, 0015/Coordinamento Generale Medico Legale, 0017/D.C. Risorse Strumentali, 0018/D.C. Vigilanza Prevenzione e Contrasto all'Economia Sommersa, 0019/D.C. Comunicazione, 0020/Coordinamento Generale Tecnico Edilizio, 0021/Ufficio Legislativo, 0022/D.C. Organizzazione, 0023/D.C. Entrate, 0025/Comitato Pari Opportunità, 0027/Ufficio Stampa, 0028/D.C. Pianificazione e Controllo di Gestione, 0029/Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali, 0030/D.C. Ispettorato Audit e Sicurezza, 0031/Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'OIV, 0033/Coordinamento Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane e ASDEP, 0040/D.C. Sistemi Informativi e Tecnologici, 0061/Ufficio di Segreteria della Presidenza dell'Istituto, 0064/Ufficio di Segreteria del Direttore Generale, 0065/Segreteria Tecnica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 0068/Ufficio di Segreteria del Dirigente Generale Vicario, 0071/Ufficio di Segreteria del Magistrato delegato al controllo, 0072/Ufficio Studi e Ricerche, 0091/Progetto Gestione surrogazione verso terzi, 0092/Potenziamento e semplificazione della erogazione degli ammortizzatori sociali, 0098/Coordinamento per il Superamento delle Criticità nelle Aree Meridionali, 0100/Agrigento, 0101/Sciacca, 0190/Licata, 0191/Canicattì, 0192/Bivona, 0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure, 0293/Tortona, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta, 0480/Valle d'Aosta, 0490/Verres, 0500/Arezzo, 0591/Sansepolcro, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno, 0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato, 0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria, 0970/Bari Carbonara, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli, 0991/Conversano, 0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta, 0996/Canosa, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno, 1090/Agordo, 1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/Telese, 1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola, 1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola, 1380/Emilia Romagna, 1390/Budrio, 1391/Vergato, 1392/San Giovanni in Persiceto, 1393/San Lazzaro di Savena, 1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone, 1491/Merano, 1492/Brunico, 1493/Egna, 1500/Brescia, 1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi, 1592/Sarezzo, 1593/Desenzano, 1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari, 1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni, 1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari, 1701/Iglesias, 1770/La Palma, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri, 1791/Quartu Sant' Elena, 1792/Carbonia, 1793/Giba, 1794/Assemini, 1795/Pirri, 1796/Senorbi, 1797/Mulinu Becciu, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela, 1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli, 2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania, 2190/Caltagirone, 2191/Paternò, 2192/Adrano, 2193/Acireale, 2194/Giarre, 2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro, 2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone, 2280/Calabria, 2290/Soverato, 2291/Cirò Marina, 2293/Serra San Bruno,...

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard
Visibilità Messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente: Non Disponibile

Messaggio:

Oggetto: Determinazione dell'onere di ricongiunzione dei periodi da valutare con il sistema contributivo nei casi di rapporto di lavoro part-time.

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

Oggetto: determinazione dell'onere di ricongiunzione dei periodi da valutare con il sistema contributivo nei casi di rapporto di lavoro part-time.

A seguito al Msg. n.018493 del 14/11/2013 con il quale sono state fornite le prime istruzioni per la determinazione dell'onere di ricongiunzione dovuto in corrispondenza di periodi che verranno valutati nella quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo, sono pervenute da parte delle Strutture Periferiche richieste di chiarimenti su come debba essere calcolato il suddetto onere nelle ipotesi in cui i periodi oggetto di ricongiunzione si riferiscano a rapporti di lavoro part time.

Si precisa quindi che, qualora il periodo da ricongiungere sia immediatamente precedente la data della domanda di ricongiunzione e si riferisca ad un periodo di lavoro **part-time**, valorizzato con settimane utili per il diritto e settimane utili per la misura delle prestazioni pensionistiche, la retribuzione annua (cioè l'importo delle ultime 52 settimane assoggettate a contribuzione obbligatoria e ricondotta al valore medio settimanale), dovrà essere determinata facendo riferimento alle settimane utili per la **misura** della pensione.

La base di calcolo dell'onere percentuale andrà quindi individuata considerando la retribuzione delle 52 settimane utili alla **misura** della pensione, antecedenti la data della domanda, anche se relative a periodi contributivi provenienti da altro ordinamento pensionistico.

Per effettuare il calcolo dell'onere è perciò necessario applicare la seguente formula:
RMS x aliquota IVS x n. settimane ricongiunte

RMS =
$$\frac{\text{Retribuzione ultime 52 sett. utili per la misura della pensione}}{52}$$

Aliquota IVS = aliquota contributiva IVS in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione in cui viene richiesta la ricongiunzione

N. sett. Ricongiunte: dovrà essere utilizzato il n. delle settimane utili alla **misura** della pensione, che si intendono ricongiungere.

Dall'importo ottenuto deve essere detratto l'importo dei contributi comunicati dall'ordinamento pensionistico che trasferisce la contribuzione.

Alla somma residua deve essere poi applicata la riduzione del 50% (tranne nelle ipotesi disciplinate dalla legge n.45/1990 che non prevede la riduzione dell'onere al 50 per cento).

I periodi ricongiunti devono essere accreditati ed utilizzati mantenendo la stessa retribuzione e le medesime caratteristiche dell'ordinamento di provenienza, garantendo agli interessati una valutazione dei medesimi periodi ai fini pensionistici rispondente a quella che si sarebbe determinata presso la gestione previdenziale di origine.

Per quanto qui non indicato, si richiamano integralmente le istruzioni contenute nel citato messaggio n. 18493/2013.

Il Direttore Centrale Pensioni
G. Uselli